



CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PERSONALE E LEGALE

Convenzione per incarico legale

Repertorio n.

5/21-

Registro degli incarichi -

Tra il **Comune di Ariano Irpino** (di seguito: Comune), in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa dr.ssa Concettina Romano, giusto decreto sindacale n. 13 del 14.06.2016 di attribuzione funzioni dirigenziali per l'Area Amministrativa, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Ariano Irpino, alla Piazza Plebiscito-C.F. 81000350645;

E

L'Avv. Angela Ciasullo - C.F. CSLNGL73C42A944E – del Foro di Benevento con studio legale alla Via Marconi n. 31, 83031 Ariano Irpino AV, di seguito: legale.

Premesso:

1. - che il Comune di Ariano Irpino con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04.05.2021 decideva di costituirsi e resistere innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino nel giudizio promosso dalla parte lesa P.A. contro la sig.ra M.G. ed il Comune di Ariano Irpino, per il risarcimento dei danni materiali subiti all'autocarro di proprietà nel sinistro del 03.03.2020 verificatosi in Ariano Irpino in c.da Brecceto;
2. - che il Comune di Ariano Irpino con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06.05.2021 ha stabilito:
 - Di proseguire, innanzi al Tribunale di Benevento, il giudizio R.G. n. 1326/2016 tra il Comune di Ariano Irpino c/ La Società Cattolica di assicurazioni soc. coop. a r.l., mediante la nomina di un legale esterno che possa patrocinare gli interessi dell'Ente.
 - Di proseguire, innanzi al Tribunale di Benevento, il giudizio R.G. n. 355/2021 tra il Comune di Ariano Irpino c/ L.P.L + Alto Calore Servizi S.p.A, mediante la nomina di un legale esterno che possa patrocinare gli interessi dell'Ente.

- che con i medesimi atti la Giunta Comunale, ha deliberato di demandare al Dirigente dell'Area Amministrativa, ex art. 6 del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, la predisposizione degli atti preparatori per il conferimento dell'incarico legale per il patrocinio degli interessi dell'Ente in giudizio, la stipula della convenzione e l'assunzione del conseguente impegno di spesa;

- che con Verbale del 05.05.2021 s'è proceduto al sorteggio, ai sensi dell'art. 6, co. 2, dello stesso Regolamento Comunale, della lettera, del cognome del legale, da cui partire per l'affidamento degli incarichi di difesa dell'Ente, risultando estratta la lettera C;

- che consultato l'Albo/Elenco comunale, tra gli iscritti nella sezione specialistica **B - Contenzioso Civile**, attuando lo scorrimento previsto dal Regolamento, veniva individuata come potenziale affidataria l'avv. **Angela Ciasullo** del Foro di Benevento con studio legale alla Via Marconi n. 31, 83031 Ariano Irpino AV;

Verificata l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico e di situazioni in conflitto con gli interessi dell'Ente, in capo all'avv. **Angela Ciasullo**;

Consultata ed acquisita la disponibilità dell'avv. **Angela Ciasullo** ad assumere gli incarichi di patrocinare gli interessi del Comune di Ariano Irpino:

- innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino nel giudizio promosso dalla parte lesa P.A. contro la sig.ra M.G. ed il Comune di Ariano Irpino, per il risarcimento dei danni materiali subiti a seguito del sinistro del 03.03.2020 verificatosi in Ariano Irpino in c.da Brecceto;

- nonchè innanzi al Tribunale di Benevento, in sostituzione dell'avv. Maria Grazia Pizzo, recentemente collocata a riposo, per la prosecuzione:

- del giudizio R.G. n. 1326/2016 tra il Comune di Ariano Irpino c/ La Società Cattolica di assicurazioni soc. coop. a r.l.,
- del giudizio R.G. n. 355/2021 tra il Comune di Ariano Irpino c/ L.P.L + Alto Calore Servizi S.p.A,

come stabilito, rispettivamente, con le Deliberazioni di G.C. n. 82 del 04.05.2021 e n. 95 del 06.05.2021;

Acquisiti, con note prot. n. 12711 del 07.05.2021, n. 12878 e n. 12879 dell'11.05.2021, dall'avv. **Angela Ciasullo** del Foro di Benevento, i preventivi di parcella elaborati con applicazione dei minimi tariffari stabiliti nella tabella dei parametri forensi, di cui al D.M. n. 55/2014;

Dato Atto che:

- con la determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 245 R.G. n. 678 del 18.05.2021, veniva conferito, all'**Avv. Angela Ciasullo** del Foro di Benevento, con studio legale alla Via Marconi n. 31, 83031 Ariano Irpino AV, l'incarico legale di patrocinare gli interessi dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino nel giudizio promosso dalla parte lesa P.A. contro la sig.ra M.G. ed il Comune di Ariano Irpino, per il risarcimento dei danni materiali subiti a seguito del sinistro del 03.03.2020 verificatosi in Ariano Irpino in c.da Brecceto, come stabilito con la Deliberazione di G.C. n. 82 del 04.05.2021;

- con la determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 247 R.G. n. 680 del 18.05.2021 veniva conferito, all'**Avv. Angela Ciasullo** del Foro di Benevento, con studio legale alla Via Marconi n. 31, 83031 Ariano Irpino AV, l'incarico legale di patrocinare gli interessi dell'Ente, in sostituzione dell'avv. Maria Grazia Pizzo recentemente collocata a riposo, innanzi al Tribunale di Benevento nel giudizio R.G. n. 1326/2016 tra il Comune di Ariano Irpino c/ La Società Cattolica di assicurazioni soc. coop. a r.l., nonché nel giudizio R.G. n. 355/2021 tra il Comune di Ariano Irpino c/ L.P.L + Alto Calore Servizi S.p.A, come stabilito con la Deliberazione di G.C. n. 95 del 06.05.2021;

- che, con le medesime Determinazioni del Servizio Personale e Legale- adottata dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. d.lgs.vo 267/2000, sono state impegnate, rispettivamente, la spesa complessiva di € **801,32** per il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino e la somma complessiva di € **2.287,17** per entrambi i giudizi innanzi al Tribunale di Benevento;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio e di difesa legale secondo le seguenti modalità e condizioni:

Gli incarichi hanno per oggetto:

1. il patrocinio degli interessi dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino nel giudizio promosso dalla parte lesa P.A. contro la sig.ra M.G. ed il Comune di Ariano Irpino, per il risarcimento dei danni materiali subiti a seguito del sinistro del 03.03.2020 verificatosi in Ariano Irpino in c.da Brecceto, come stabilito con la Deliberazione di G.C. n. 82 del 04.05.2021;
2. il patrocinio degli interessi dell'Ente, in sostituzione dell'avv. Maria Grazia Pizzo recentemente collocata a riposo, innanzi al Tribunale di Benevento nel giudizio R.G. n. 1326/2016 tra il Comune di Ariano Irpino c/ La Società Cattolica di assicurazioni soc.

coop. a r.l., nonché nel giudizio R.G. n. 355/2021 tra il Comune di Ariano Irpino c/ L.P.L + Alto Calore Servizi S.p.A, come stabilito con la Deliberazione di G.C. n. 95 del 06.05.2021;

Il corrispettivo pattuito per il completo espletamento dei suindicati incarichi professionale, è **fissato in complessivi € 801,32** per il giudizio innanzi al Giudice di Pace ed in **€ 2.287,17** per entrambi i giudizi innanzi al Tribunale di Benevento, comprensivi degli accessori di legge;

1. In tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, vi sia rinuncia al mandato o abbandono della causa ed essa non giunga a decisione e/o venga definita in via stragiudiziale, il compenso pattuito con la presente convenzione di cui al precedente punto 2), sarà ridotto proporzionalmente riconoscendo al professionista soltanto le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta sino al momento della rinuncia, dell'abbandono o della definizione stragiudiziale della lite.
2. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dall'organo giudicante e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale delle controparti, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nel rispetto di quanto stabilito con la convenzione.
3. Il Comune corrisponderà su richiesta del legale, in seguito alla stipula della presente convenzione e alla trasmissione degli atti prodotti nell'interesse dell'Ente, una somma a titolo di anticipo pari al **50% delle somme pattuite**, accessori di legge inclusi, da computarsi all'atto della definitiva liquidazione, oltre alle spese vive per l'assolvimento del contributo unificato e marca da bollo.
4. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Ove richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e

con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale e contestualmente prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione committente.

5. Il legale incaricato dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico de quo alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata dell'incarico conferito.
6. Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, escluse le mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, i legali incaricati devono ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per i legali incaricati principalmente, il quale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, ovvero le voci nei valori tariffari consentiti corrispondenti all'attività fino a quel momento espletata.
8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi sulla base del compenso pattuito.
9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dei legali.
10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle

condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, nonché a quelle del Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali legali ed alle norme vigenti in materia di ordinamento professionale degli avvocati.

12. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

13. La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Ariano Irpino 25.06.2021

Per il Comune di Ariano Irpino
Dott.ssa Concettina Romano




Il Professionista
Avv. Angela Ciasullo



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4), 5) e 6).

Per il Comune di Ariano Irpino
Dott.ssa Concettina Romano



Il Professionista
Avv. Angela Ciasullo

